

COMUNE DI SECLI'

PROVINCIA DI LECCE

Verbale n. 4 del 05/04/2024

OGGETTO: Parere sulla proposta di Giunta Comunale n. 27 del 03/04/2024 avente ad oggetto: Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026

La sottoscritta dott.ssa Tarentini Daniela Revisore dei Conti del Comune di Secli

Vista

la richiesta pervenuta a mezzo pec in data 03/04/2024, con allegata proposta di deliberazione di Giunta Comunale in oggetto, provvede all'esame della sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni del personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026

Visti

-L'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

-L'art. 91, D. Lgs. n.267/2000 "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

-L'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 e smi "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...";

-L'art. 1 della L. 296/2006 commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, che prevedono la necessità che la spesa del personale del corrente anno sia contenuta entro il limite del valore medio del triennio 2011-2013;

-L'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

-Il decreto n.132 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 209 del 07.09.2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti;

-L'impostazione del PIAO che contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;

-L'articolo 239, comma 1, lettera b.1) del d.Lgs. n. 267/2000 e smi.

Preso atto che

-L'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

-Le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Visti altresì

-L'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";

-Il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

-La Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020

Dato atto

che il Comune di Seclì, alla data del 31/12/2023 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare le tabelle del Conto Annuale, e precisamente 26 dipendenti, il PIAO viene redatto in modalità semplificata.

Constatato che:

- L'ente, in base alla vigente normativa ovvero il D.M- 17 marzo 2020, dovrà ridurre la spesa del personale al fine di rientrare nel 2025 all'interno del valore soglia. Il Comune di Seclì registra un'incidenza percentuale della spesa del personale rispetto alle entrate dei primi tre titoli pari al 30,31%;
- l'ente si colloca al di sopra del limite previsto dalle tabelle 2 ma all'interno del valore soglia della tabella 3, pari rispettivamente a 28,6% e 32,6%,

- l'Ente si è impegnato ad un graduale piano di rientro in quanto l'incidenza passa dal 37,42% dell'anno 2021 al 34,84 % per l'anno 2022, per l'anno 2023 risulta essere del 30,31 fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%.

Alla luce di quanto sopra il occorre segnalare che il Comune di Seclì ha stabilizzato ai sensi dell'art. 15 ex LSU, la cui spesa va in deroga secondo la L. 27/12/2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) n. 15 unità, il cui contributo annuo per assunzione è pari ad € 9.296,22 per un totale di € 139.443,30, nel 2023 vi è stato il pensionamento di una singola unità. Nel 2024 è prevista l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Funzionario amministrativo-contabile, ma solo se l'Ente risulterà beneficiario del Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (CapCoe) ed esclusivamente entro i limiti del finanziamento. Si prende atto che dette assunzioni sono neutre sul piano finanziario, in quanto interamente eterofinanziate per tutta la vita lavorativa dei dipendenti.

Preso atto :

- che sono rispettate le disposizioni relative alle assunzioni con contratto di lavoro "flessibile"
- il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
- che il Revisore è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Si raccomanda, inoltre, che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2024- 2026 venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Si rammenta, infine, che ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.L. 80/2021 ciascuna Amministrazione pubblica il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno o comunque entro 30 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione, nel proprio sito internet istituzionale e lo invia al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

Alla luce delle considerazioni che precedono

ATTESTA

Che il documento predisposto da questo ente quale sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), è rispondente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e il limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica è rispettato;

ESPRIME

Parere favorevole all'adozione della proposta di deliberazione

Manduria lì 05/04/2024

Il Revisore Unico
Tarentini Daniela